

Delibera n° 2657

Estratto del processo verbale della seduta del
29 dicembre 2016

oggetto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020, MISURA 19 (SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER); SELEZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPROVAZIONE DELLE STRATEGIE E DETERMINAZIONE DELLE LORO DOTAZIONI FINANZIARIE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	assente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l' Allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2015 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2015 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale si prende atto dell'avvenuta approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito citato come "PSR") da parte della Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015) 6589 del 24 settembre 2015, e il PSR ad essa allegato:

Viste la deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 28 luglio 2016, con la quale si prende atto dell'avvenuta ricezione della versione 2.0 del PSR da parte della Commissione europea con nota Ref. Ares(2016)3266433 dell'8 luglio 2016, e la versione 2.0 del PSR ad essa allegata;

Visto l'art. 73 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, il quale reca disposizioni sulle modalità attuative del PSR e prevede, ai commi 1 e 2, che le misure del PSR siano attuate con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, e che la disciplina di attuazione del PSR sia demandata ad apposito regolamento regionale;

Visto il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4", emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1378 del 22 luglio 2016, che approva la ripartizione delle risorse finanziarie del PSR per tipo di intervento, tipologia di accesso e annualità di attivazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1441 del 28 luglio 2016, che individua i casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell'11 agosto 2016, che approva il bando "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)): presentazione delle domande di selezione delle strategie di sviluppo locale, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2358 del 2 dicembre 2016, che costituisce il Comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. cc) del D.P.Reg. 141/2016;

Considerato che il PSR delimita l'area del territorio regionale interessata dalla misura 19, la quale è costituita dai Comuni inclusi nei territori montani, come delimitati dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), compresi nelle aree rurali C e D del PSR, nonché dal territorio della zona omogenea montana del Carso – anch'essa delimitata dalla legge regionale n. 33/2002 – compreso nelle sottozone rurali del Carso A.1, B.1 e C.1 del PSR;

Considerato che la deliberazione della Giunta regionale 1518/2016 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 35 del 31 agosto 2016;

Considerato che il Comitato di sorveglianza del PSR ha esaminato e approvato i criteri di selezione e il relativo sistema di valutazione mediante consultazione avviata con nota del 23 dicembre 2015, prot. n. RAF/SSR/13.5.1/94346, e conclusa con nota del 21 gennaio 2016, prot. RAF/13.5.1/3791;

Considerato che il D.P.Reg. 141/2016 individua il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione sia come struttura responsabile sia come ufficio attuatore della misura 19 del PSR finalizzata al "sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)", previsto dagli artt. 32, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e disciplinato, per quanto concerne l'intervento del FEASR, dagli artt. 42, 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Considerato che sono state presentate al Servizio coordinamento politiche per la montagna, secondo le modalità e nel termine previsto dal bando approvato con la citata deliberazione giunta 1518/2016 (di seguito citato come "Bando"), le seguenti strategie di sviluppo locale (di seguito citate come "SSL") da parte di gruppi di azione locale (di seguito citati come "GAL"):

GAL	ESTREMI DELLA DOMANDA	
	Data	N. prot.
Euroleader s.c.r.l. – sede legale a Tolmezzo	31/10/2016	047.2016
Gruppo di azione locale del Carso s.c. a r.l. – Lokalna akcijska skupina Kras k.d.o.o. – sede legale a Duino-Aurisina	31/10/2016	///
Montagna Leader s.c. a r.l. – sede legale a Maniago	31/10/2016	///
Open Leader s. cons. a r.l. – sede legale a Pontebba	28/10/2016	758.16
Torre-Natisone GAL soc. cons. a r.l. - sede legale a Tarcento	27/10/2016	575/2016

Considerato che il Servizio coordinamento politiche per la montagna ha istruito le domande presentate dai GAL e le SSL ad esse allegate e che l'istruttoria è documentata tramite:

- le relazioni di istruttoria sulle singole domande, datate 16 dicembre 2016;
- la relazione sull'assegnazione delle risorse per le SSL datata 23 dicembre 2016;
- la relazione sull'applicazione dei tassi forfettari per i costi indiretti dei GAL datata 23 dicembre 2016;

Considerato che il Comitato di selezione delle SSL, riunitosi il 14 dicembre 2016, ha approvato le SSL, come da verbale del 16 dicembre 2016;

Considerato che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, con nota del 13 dicembre 2016, prot. n. 0032673, premesso che il livello di dettaglio della descrizione delle azioni contenuta nelle SSL non permette l'espressione di un parere puntuale sugli effetti degli interventi che si andranno a realizzare, ravvisa nel territorio interessato dalle SSL ambiti carsici, montani e prealpini sicuramente sensibili dal punto di vista ambientale e rinvia ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 446 del 13 marzo 2015, riguardante la valutazione del PSR, e ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 1323 dell'11 luglio 2014, per la valutazione di incidenza degli interventi che possono interferire con i siti di Natura 2000;

Considerato che il Servizio valutazioni ambientali, con la nota citata, evidenzia la necessità che sia garantita nell'attuazione delle SSL la coerenza degli interventi con le misure di conservazione e i piani di gestione esistenti delle zone SIC, ZPS e ZSC e siano sottoposti a procedure valutative in materia di impatto ambientale (VIA o screening di VIA) gli interventi che rientrino negli elenchi delle categorie progettuali di cui agli Allegati II, III e IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale");

Considerato che risultano ammissibili tutte le domande presentate, in quanto rispondenti ai requisiti previsti e valutate, secondo i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR, con un punteggio superiore a quello previsto quale punteggio minimo di ammissibilità a finanziamento (45 punti);

Considerato che in sede di istruttoria delle SSL e di esame delle stesse da parte del Comitato di selezione le SSL risultano approvabili con prescrizioni sia di tipo generale, rivolte a tutti i GAL, sia specifiche per le singole SSL;

Considerato di fare proprie le motivazioni delle prescrizioni, quali risultano dai citati atti istruttori e, in particolare, dal verbale della riunione del 14 dicembre 2016 del

Comitato di selezione delle SSL;

Considerato che le prescrizioni di tipo generale riguardano le seguenti materie, in relazione alle quali è necessario indirizzare l'attività dei GAL al fine del rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, nonché del rispetto delle norme europee sullo sviluppo rurale e delle disposizioni recate dal PSR: diritti delle persone disabili, aiuti di Stato e intensità contributive, appalti pubblici, paesaggio e ambiente, concorrenza, complementarità tra gli interventi dei programmi operativi regionali;

Considerato, inoltre, che non risultano ammissibili a finanziamento i seguenti progetti a gestione diretta della SSL del GAL Carso-Kras:

- Azione GD-2 (Creazione e sviluppo del "Marchio GAL Carso"), euro 350.000,00: oltre a presentare profili di illegittimità sostanziale (sulla base della descrizione fornita, l'azione presenta profili di incompatibilità con la disciplina nazionale ed europea di settore), l'aiuto richiesto si configura quale aiuto di Stato (per il vantaggio indiretto che viene a riconoscersi agli imprenditori del Carso, destinatari finali dell'istituendo marchio). Considerato che sulla base dell'espressa previsione contenuta all'art. 30, comma 6 del Bando, l'aiuto concesso per l'attuazione di progetti a gestione diretta dei GAL "non deve configurarsi quale aiuto di Stato", l'azione è inammissibile;
- Azione GD-4 (Orto-giardinaggio terapeutico), euro 80.000,00: l'azione viene stralciata in quanto la tipologia di spesa prevista non è ammissibile ai sensi dell'art. 32 del Bando;

Ritenuto che i GAL debbano recepire le prescrizioni modificative delle SSL adottando le varianti previste dagli artt. 22 e 23 del Bando;

Considerato che i costi indiretti sostenuti dai GAL per la gestione e l'animazione della SSL (sottomisura 19.4 del PSR) saranno rimborsati, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, con i seguenti tassi forfettari:

- SSL del GAL Euroleader: 19% (art. 68, par. 1, lett. a));
- SSL del GAL Carso-Kras: 13% (art. 68, par. 1, lett. a));
- SSL del GAL Montagna Leader: 17% (art. 68, par. 1, lett. a));
- SSL del GAL Open Leader: 15% (art. 68, par. 1, lett. b));
- SSL del GAL Torre-Natisone: 13% (art. 68, par. 1, lett. b));

Considerato che la spesa per i costi indiretti prevista nelle SSL dei GAL Euroleader e Montagna Leader dovrà essere ricondotta all'importo calcolato con i tassi sopra indicati;

- SSL del GAL Euroleader: euro 175.962,22;
- SSL del GAL Montagna Leader: euro 160.480,00;

Considerato che, a seguito delle risultanze dell'istruttoria, i piani finanziari delle SSL sono determinati come da quadri allegati al presente provvedimento;

Considerato che le azioni dedicate all' "area interna" delle Dolomiti friulane, inclusa nel territorio del GAL Montagna Leader, evidenziano una spesa a carico del PSR di euro 825.000,00 e che non è stata individuata dal GAL una ulteriore riserva per tale area, fino all'importo assegnabile, pari ad euro 1.084.700,00;

Considerato che il GAL Montagna Leader dovrà provvedere a individuare, nell'ambito della SSL approvata e della dotazione finanziaria spettante alla SSL, la destinazione di tutte le risorse riservate all'area interna, adottando una variante alla SSL ai sensi dell'art. 22 del Bando;

Considerato che la dotazione finanziaria di ogni SSL è determinata, ai sensi dell'art. 9 del Bando, in base al numero dei residenti al 31 dicembre 2013 nell'area

interessata, per il 50% delle risorse disponibili, e alla superficie dell'area, per il restante 50%;

Considerato che la dotazione finanziaria minima da garantire ad ogni SSL è di euro 3.000.000 e che la stessa non può superare l'importo di euro 4.500.000;

Considerato che nell'importo massimo di euro 4.500.000 è compresa la quota da destinare alle "aree interne" individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 597 del 2 aprile 2015, compresa tra l'importo minimo di euro 1.000.000 e l'importo massimo di euro 1.500.000;

Considerato che i piani finanziari delle SSL dei GAL Carso-Kras, Euroleader, Montagna Leader e Torre-Natisone comportano una spesa pubblica, a carico del PSR, inferiore alle risorse assegnabili secondo i criteri sopra ricordati quale dotazione finanziaria delle SSL;

Ritenuto di dovere riservare per le SSL dei GAL suddetti le risorse ad esse attribuite in base alla dimensione territoriale delle aree interessate, ma eccedenti i piani finanziari;

Ritenuto che la riserva finanziaria potrà essere utilizzata a seguito di approvazione di varianti alle SSL ai sensi dell'art. 22 del Bando;

Considerato che l'art. 11, comma 2, del D.P.Reg. 141/2016 si applica alle domande di sostegno e non alla selezione delle SSL;

Considerato che gli artt. 36 e 50 del Bando prevedono che i GAL presentino le domande di sostegno per i progetti a gestione diretta della sottomisura 19.2 e per le attività della sottomisura 19.4 del PSR secondo le modalità e nei termini indicati nel provvedimento di approvazione delle SSL;

Considerato che allo stato attuale non risulta predisposta la procedura informatizzata per la presentazione e il controllo delle domande di sostegno sul portale dell'organismo pagatore del PSR, Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Ritenuto pertanto di dover demandare al Servizio coordinamento politiche per la montagna la definizione e l'indicazione ai GAL delle suddette modalità e dei termini in relazione alla definizione delle procedure informatizzate di presentazione e controllo delle domande di sostegno;

Ritenuto che alle domande di sostegno per i progetti a gestione diretta della sottomisura 19.2 e per le attività della sottomisura 19.4 i GAL debbano allegare la documentazione atta a verificare la congruità e la ragionevolezza delle previsioni di spesa, se non già allegata alla domanda di selezione delle SSL;

Ritenuto, in particolare, che tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno della sottomisura 19.4 sia compreso un piano di attività per l'intero periodo di attuazione della SSL e una valutazione analitica dei costi che il GAL dovrà sostenere per il proprio personale al fine di gestire e portare a conclusione la SSL;

Ritenuto che il piano di attività della sottomisura 19.4 e la valutazione dei costi per il personale dovranno tenere conto delle modalità di assolvimento delle funzioni amministrative che l'autorità di gestione del PSR richiederà, anche a seguito di intesa con l'organismo pagatore;

Ritenuto che, ai fini della definizione delle modalità di presentazione delle domande di sostegno di cui sopra, il Servizio coordinamento politiche per la montagna debba acquisire il parere dell'autorità di gestione del PSR, per il necessario coordinamento delle procedure amministrative di attuazione del PSR;

Su proposta della Presidente della Regione,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 18 del Bando, la seguente graduatoria delle SSL:

N.	GAL	PUNTEGGIO
1	Euroleader	69,3
2	Open Leader	69,3
3	Montagna Leader	59,3
4	Torre-Natisone	54,9
5	Carso-Kras	51,3

2. di allegare, quale parte sostanziale e integrante del presente atto, la tabella di valutazione delle SSL con i punti attribuiti (Allegato A);
3. di approvare le SSL con le seguenti prescrizioni di tipo generale, indirizzate a tutti i GAL:
 - a) *esame preventivo dei bandi*: ai fini della verifica di non sovrapposizione degli interventi previsti dalle SSL con i programmi operativi regionali dei fondi strutturali europei, i GAL dovranno trasmettere, per la preventiva autorizzazione alla pubblicazione, gli schemi di bando al Servizio coordinamento politiche per la montagna il quale provvederà ad acquisire il parere delle autorità di gestione;
 - b) *diritti delle persone disabili*: il rispetto dei diritti delle persone con disabilità deve essere sempre garantito e non può mai costituire un semplice criterio di selezione dei progetti a bando. Qualora i GAL vogliano collegare l'attribuzione di un punteggio al superamento degli ostacoli all'accesso da parte di persone con disabilità, il punteggio premiale potrà essere attribuito solo per il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi di legge;
 - c) *aiuti di Stato*: sia nell'attuazione delle azioni a bando sia nell'attuazione dei progetti a gestione diretta deve essere assicurato il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. A tal fine, i GAL dovranno verificare la corretta applicazione della normativa europea sui regimi di aiuto, corredando i bandi e i progetti di un'apposita "scheda aiuti" il cui modello sarà ad essi fornito dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, da trasmettere unitamente agli schemi di bando al Servizio suddetto ovvero, nel caso dei progetti a gestione diretta, da allegare alle domande di sostegno;
 - d) *intensità contributive*: le intensità contributive riportate nelle azioni a bando delle SSL saranno verificate in maniera puntuale in base alle disposizioni recate dei bandi. A tal fine, i GAL dovranno corredare i bandi di un'apposita "scheda intensità contributive" il cui modello sarà ad essi fornito dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, da trasmettere unitamente agli schemi di bando al Servizio suddetto;
 - e) *rispetto della normativa sugli appalti pubblici*: i GAL, quali organismi di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono uniformare la loro attività contrattuale alle disposizioni del citato decreto legislativo. A tal fine, i GAL dovranno allegare alle domande di sostegno per i progetti a gestione diretta della sottomisura 19.2 e per le attività della sottomisura 19.4 la descrizione delle procedure che intendono seguire, con riferimento ai singoli contratti previsti, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio coordinamento politiche per la montagna;

- f) *impegni dei beneficiari in sede di valutazione delle domande di sostegno*: la valutazione delle domande di sostegno devono basarsi su condizioni o situazioni di fatto esistenti almeno al momento della presentazione delle domande, a meno che non si tratti di effetti diretti e intrinseci del progetto finanziato (ad esempio, incremento dell'occupazione a seguito dell'investimento finanziato). In particolare, non può considerarsi un effetto diretto del progetto finanziato l'adesione futura del beneficiario a reti di impresa, associazioni, organizzazioni o iniziative promosse e realizzate da soggetti terzi; perciò, in tali casi, i GAL devono provvedere ad adeguare i criteri di selezione che fanno riferimento ad impegni pro futuro alla possibilità di un riscontro rispetto all'esistente;
 - g) *localizzazione degli investimenti nell'area della SSL*: in caso di sostegno ad attività di impresa, non appare coerente con il diritto dell'Unione Europea il requisito di ammissibilità legato alla sede legale del beneficiario (contrastante con la libertà di stabilimento): come previsto dalla sottomisura 19.2 del PSR, infatti, è sufficiente che le imprese localizzino gli investimenti nell'area della SSL, avendo in essa un'unità locale;
 - h) *localizzazione degli investimenti (materiali e immateriali) al di fuori dell'area della SSL*: le operazioni attuate al di fuori dell'area della SSL devono essere previamente autorizzate dall'autorità di gestione del PSR, conformemente a quanto stabilito dall'art. 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. A tal fine, i GAL sono tenuti a comunicare tempestivamente, per il tramite del Servizio coordinamento politiche per la montagna, la previsione di spesa, non appena definiti gli importi relativi;
 - i) *progetti di filiera*: nel caso di progetti di filiera riguardanti produzioni agricole, la demarcazione delle azioni della sottomisura 19.2 rispetto a misure o sottomisure del PSR è assicurata anche limitando gli interventi contributivi del GAL per i progetti di filiera a un importo non superiore ad euro 250.000;
 - j) *interventi strutturali in ambiti di tutela paesaggistica*: per gli interventi strutturali che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica (artt. 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") è richiesta l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 146 del citato Codice;
 - k) *interventi in siti di Natura 2000*: i progetti, specie quelli riguardanti investimenti strutturali, ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 17 luglio 2014. Inoltre, gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione e ai piani di gestione esistenti (ancorché non approvati);
 - l) *interventi inclusi negli elenchi delle categorie progettuali di cui agli Allegati II, III e IV del D. Lgs. 152/2006*: gli interventi di cui ai citati allegati del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") sono sottoposti a VIA o a screening di VIA come da art. 58 del Bando;
4. di approvare le seguenti SSL con le prescrizioni specifiche:
- a) Carso-Kras:
 - 1) Azione SI-5 (Suini: tecniche e processi innovativi): il bando relativo alla sottoazione B (Allevamenti singoli) deve necessariamente essere collegato al positivo esperimento del bando relativo alla sottoazione A (Nursery del Carso);
 - 2) Azione SI-7 (Distribuzione di prodotti del territorio: tecniche e processi innovativi): dovrà essere inquadrata nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto il GAL dovrebbe assicurare attraverso di essa la presenza di servizi di prossimità,

limitando l'intervento ai piccoli sistemi di distribuzione e alle micro o piccole imprese;

- 3) Azione SI-8 (Risistemazione fondiaria tramite il trasferimento di best practice): in sede di stesura del bando il GAL dovrà assicurarsi di non far rientrare tra le spese ammissibili l'acquisito di animali vivi;
 - 4) Azione TS-1 (Sostegno agli investimenti per riqualificare e migliorare l'offerta turistica): nel predisporre il bando il GAL dovrà esplicitare che le "spese tecniche per certificare le prestazioni energetiche o ambientali di eccellenza" riguardano la presentazione della domanda di sostegno, conformemente alle condizioni di ammissibilità dei costi per la sottomisura 19.2 del PSR;
 - 5) Azione IS-2 (Sviluppo di un sistema di agrisili, agri-residence per anziani, fattorie didattiche e centri estivi per il territorio rurale): ai fini della demarcazione rispetto all'intervento 6.4.2 del PSR, il GAL dovrà integrare i criteri di selezione, con un ordine di priorità riferito alla tipologia della finalità e del target di utenti. Per garantire la demarcazione la priorità assoluta deve essere riservata ai progetti a favore degli anziani ("agri-residence per anziani");
 - 6) Azione GD-1 (Servizio informativo innovativo per lo sviluppo imprenditoriale del territorio: Sportello 'terra' per lo sviluppo agricolo): il GAL dovrà specificare e garantire la propedeuticità di tale azione rispetto al pacchetto di azioni che prevede l'utilizzo di terreni per attività agricole, zootecniche e turistiche (SI-5; SI-6; SI-7; SI-8; TS-2 e TS-3);
 - 7) Azione GD-3 (Prodotto Turistico del Carso): la spesa relativa al progetto di fattibilità della pista ciclabile, euro 15.000,00, non è ammissibile in quanto non è previsto il finanziamento dell'investimento rispetto al quale lo studio dovrebbe essere propedeutico: pertanto viene stralciata;
 - 8) Azione GD-2 (Creazione e sviluppo del "Marchio GAL Carso"): oltre a presentare profili di illegittimità sostanziale (sulla base della descrizione fornita, l'azione presenta profili di incompatibilità con la disciplina nazionale ed europea di settore), l'aiuto richiesto si configura quale aiuto di Stato (per il vantaggio indiretto che viene a riconoscersi agli imprenditori del Carso, destinatari finali dell'istituendo marchio). Considerato che sulla base dell'espressa previsione contenuta all'art. 30, comma 6 del Bando, l'aiuto concesso per l'attuazione di progetti a gestione diretta dei GAL "non deve configurarsi quale aiuto di Stato", l'azione è inammissibile e perciò viene stralciata;
 - 9) Azione GD-4 (Orto-giardinaggio terapeutico): l'azione viene stralciata in quanto la tipologia di spesa prevista non è ammissibile ai sensi dell'art. 32 del Bando;
- b) Euroleader:
- 1) Azione 1 (Bando giovani imprenditori per la montagna): non devono essere beneficiari dell'azione coloro che abbiano beneficiato del progetto IMPRENDERÒ, in quanto la continuità tra tale esperienza formativa e l'accesso ai finanziamenti per gli investimenti aziendali è elemento di un'azione del POR FESR;
 - 2) Azione 2 (Sostegno alle aziende per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali): per evitare sovrapposizioni con azioni del POR FESR, l'azione deve limitarsi esclusivamente ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato;
 - 3) Azione 5 (Potenziamento dell'offerta ricreativa, sportiva e culturale locale): il criterio di selezione "Interventi su strutture esistenti" va ridefinito in quanto il PSR, alla sottomisura 19.2, escludendo le spese

finalizzate alla costruzione ex novo di beni immobili, obbliga i benefici a intervenire solamente su strutture esistenti;

- 4) Azione 8 ("IL BORC" Recupero del patrimonio storico culturale attraverso la rivitalizzazione dei borghi carnici): il criterio di selezione "Presenza di beni culturali e/o artistici e/o storici" coincide con un requisito previsto di ammissibilità; perciò lo stesso deve essere ridefinito;
 - 5) Azione 9 (Sostegno alle iniziative per lo sviluppo dell'economia del bosco): si chiede che i criteri di selezione siano integrati con riferimento agli elementi dell'azione che la SSL qualifica in termini di "innovatività";
- c) Montagna Leader:
- 1) Azione 1.5 (Sostegno alla governance turistica e al marketing dell'area GAL): il GAL dovrà integrare la documentazione già trasmessa con la SSL con la domanda di sostegno, allegando alla stessa una dimostrazione dettagliata delle risultanze dell'indagine di mercato propedeutica alla determinazione delle previsioni di spesa (relazione esplicativa e/o presentazione di preventivi ovvero indicazione precisa, mediante stampa delle relative videate, delle indagini effettuate in rete);
- d) Open Leader:
- 1) Azione 1.3 (Progetti di sviluppo e innovazione delle filiere forestali e altri settori): il GAL dovrà caratterizzare fortemente l'azione in termini di innovazione, sia nelle parametrizzazioni dei criteri di selezione sia nelle definizioni delle finalità che potranno essere contenute dal bando, con lo scopo di differenziare l'azione dalle misure del PSR diverse dalla misura 19;
 - 2) Azione 3.1 (Cura e tutela del paesaggio): la sottomisura 19.2 del PSR non consente investimenti su infrastrutture di rete, tra cui la viabilità; inoltre, per demarcare l'azione da analoga misura del PSR, si chiede che siano ammissibili solo le domande di sostegno riguardanti interventi inseriti in un unico progetto organico di valenza territoriale locale condiviso dai diversi beneficiari del sostegno e correlato alle finalità ambientali e di attrattività turistica del territorio interessato (quest'ultimo non inteso come riferito all'interessa dell'area afferente al GAL, ma a porzioni di territorio individuate dai beneficiari aderenti al progetto locale);
- e) Torre-Natisone:
- 1) Azione 2.2 (Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismi e implementazione dei servizi offerti): è necessario prevedere che le strutture ricettive siano inserite nel portale turistico <http://www.turismofvg.it/>, gestito dall'agenzia regionale PromoTurismoFVG, alla data della domanda di sostegno; inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni con la Misura 6, sottomisura 6.4.2 "Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali" del PSR, il GAL deve prevedere l'adesione ad una rete territoriale locale come requisito di ammissibilità della domanda di sostegno, sussistente alla data della domanda;
 - 2) Azione 2.5 (Revisione portale ed informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche (Progetto a gestione diretta del GAL)): la descrizione del progetto va integrata con la previsione della segnalazione dei luoghi accessibili alle persone con disabilità e con l'adeguamento del sito web anche al fine di renderlo accessibile alle medesime persone. Il GAL deve inoltre assicurare la funzionalità del portale realizzato con Leader+ (2000-2006), prima dell'avvio delle azioni

che fanno riferimento all'azione 2.5 o al portale come proprio elemento qualificante. Per funzionalità si intende – ai fini dell'assolvimento della prescrizione - almeno l'esistenza delle condizioni per la immediata gestione del portale da parte del GAL e la definizione di un progetto di aggiornamento tecnicamente validato;

- 3) Azione 3.1 (Sostegno ad investimenti sul patrimonio delle aree rurali con iniziative volte a promuovere la fruizione pubblica): si chiede la previsione di un criterio di selezione che attribuisca un punteggio anche al "ripristino" della sentieristica, di aree di sosta, di manufatti, ecc che possono risultare ammissibili a finanziamento. Sono esclusi ai sensi della sottomisura 19.2 gli investimenti infrastrutturali di rete, tra cui la viabilità. Infine, poiché l'azione viene caratterizzata non solo come aiuto ad attività di impresa, con previsione di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, ma anche come attività non economica, considerando tipologie di lavori e di beneficiari, si richiede che il bando dettagli gli interventi finanziabili prevedendo che i progetti degli enti locali non arrechino vantaggi diretti alle imprese;
 - 4) progetto di cooperazione (sottomisura 19.3) PROGETTO 1- Salvare cibi e sentieri tradizionali per promuoverli nel mondo: il progetto prevede la creazione di un sito web che potrebbe rivelarsi un doppiopio del portale di cui all'Azione 2.5. Pertanto, il GAL deve valutare, in fase di definizione del progetto, l'opportunità di utilizzare il portale dell'Azione 2.5, anche per garantire la continuità dell'attività promozionale a conclusione del progetto stesso;
 - 5) la SSL prevede, come elemento caratterizzante in termini di innovatività delle azioni, il loro collegamento con l'Azione 2.4 (adesione a reti territoriali). Si ritiene che ciò non sia sufficiente a valutare le azioni come innovative, in quanto l'innovatività deve essere riscontrabile nell'ambito della stessa azione.
5. di richiedere ai GAL di recepire le prescrizioni modificative delle SSL adottando le varianti previste dagli artt. 22 e 23 del Bando;
 6. di determinare, ai sensi degli artt. 9 e 18 del Bando, la seguente dotazione finanziaria delle SSL:

GAL	RISORSE ASSEGNATE		
	Risorse per le aree interne	Risorse non destinate alle aree interne	Totale
	€	€	€
CARSO-KRAS	0	3.303.096	3.303.096
EUROLEADER	1.500.000	3.000.000	4.500.000
MONTAGNA LEADER	1.084.700	3.415.300	4.500.000
OPEN LEADER	1.415.300	3.084.700	4.500.000
TORRE-NATISONE	0	3.309.263	3.309.263
Totale	4.000.000	16.112.359	20.112.359

7. di ammettere a finanziamento le SSL dei GAL di cui alla graduatoria approvata, secondo i piani finanziari riportati negli Allegati B, C, D, E e F che del presente provvedimento sono parte sostanziale e integrante;
8. di richiedere al GAL Montagna Leader di individuare, nell'ambito della SSL approvata e della dotazione finanziaria spettante alla SSL di cui al punto 6, la destinazione di tutte le risorse riservate all'area interna e di adottare la conseguente variante alla SSL ai sensi dell'art. 22 del Bando;

- 9.** di riservare per le SSL dei GAL Carso-Kras, Euroleader, Montagna Leader e Torre-Natisone, i cui piani finanziari comportano una spesa pubblica a carico del PSR inferiore alla dotazione finanziaria così come determinata al punto 6 del dispositivo del presente provvedimento, le risorse corrispondenti alla differenza non programmata:
- Carso-Kras, euro 60.296,00 ;
 - Euroleader, euro 22.920,82;
 - Montagna Leader, euro 20.520,00;
 - Torre-Natisone, euro 9.263,00;
- da assegnare a seguito di approvazione di varianti alle SSL ai sensi dell'art. 22 del Bando;
- 10.** di demandare al Servizio coordinamento politiche per la montagna la definizione e l'indicazione ai GAL delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di sostegno per i progetti a gestione diretta della sottomisura 19.2 e per le attività della sottomisura 19.4 in relazione alla definizione da parte dell'organismo pagatore, AGEA, delle procedure informatizzate di presentazione e controllo delle stesse;
- 11.** di formulare al Servizio coordinamento politiche per la montagna il seguente indirizzo amministrativo:
- a) i GAL devono allegare alle domande di sostegno di cui al precedente punto 11 la documentazione atta a verificare la congruità e la ragionevolezza delle previsioni di spesa, se non già allegata alla domanda di selezione delle SSL;
 - b) tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno della sottomisura 19.4 deve essere compreso un piano di attività per l'intero periodo di attuazione della SSL e una valutazione analitica dei costi che il GAL dovrà sostenere per il proprio personale al fine di gestire e portare a conclusione la SSL;
 - c) il piano di attività della sottomisura 19.4 e la valutazione di costi per il personale dovranno tenere conto delle modalità di assolvimento delle funzioni amministrative che l'autorità di gestione del PSR richiederà, anche a seguito di intesa con l'organismo pagatore;
 - d) per il necessario coordinamento delle procedure amministrative di attuazione del PSR, ai fini della definizione delle modalità di presentazione delle domande di sostegno di cui sopra il Servizio acquisisce il parere dell'autorità di gestione del PSR.
- 12.** di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE